La corresponsabilità educativa nella prospettiva di una governance territoriale efficace

Biella, 14 marzo 2017

DIR.TEC. Elisabetta Milazzo

CONSAPEVOLEZZA DEL DIRITTO DELLA PERSONA DISABILE AL RECUPERO E ALL'INTEGRAZIONE

↓

POLITICHE CHE SCONFINANO DAI PERIMETRI DI SETTORE

↓

GENERANO E IMPONGONO SINERGIE E SOLUZIONI DIVERSIFICATE CON AZIONI COORDINATE E INTERVENTI SU PIÙ SETTORI E LIVELLI

PERSONA CON DISABILITÀ

- PERCORSI FORMATIVI ADATTI
- AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI
- ACCESSIBILITÀ DIFFUSA
- AULE E SERVIZI ATTREZZATI
- POTER VIVERE LA NOTTE
- POTER GODERE DELL'ESTATE
- POTER VIAGGIARE DA SOLO
- TROVARE UN LAVORO SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ
- ……

ISTITUZIONI NON PIÙ SOLO EROGATORI DI SERVIZI MA SOGGETTI DI GOVERNANCE

CORNICE NORMATIVA

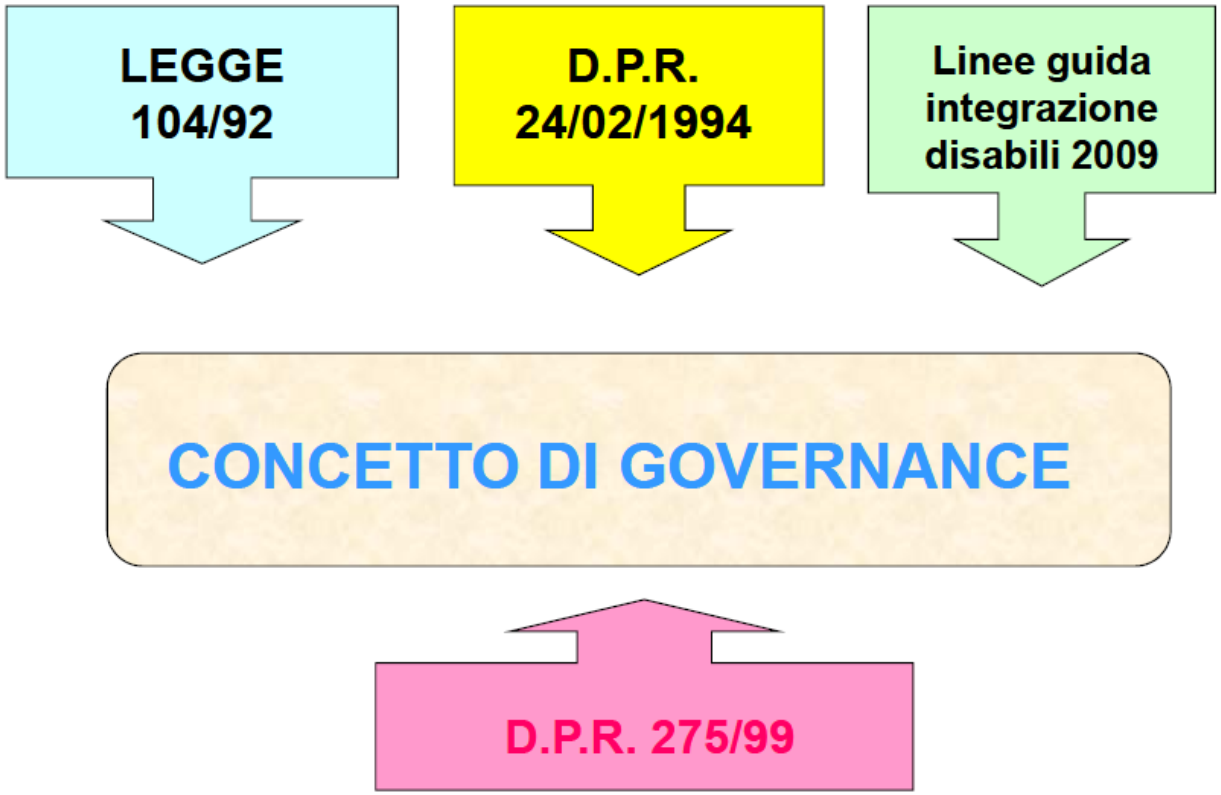

- **GOVERNO (GOVERNMENT)** sistema di relazioni basato su un assetto di tipo gerarchico
- **GOVERNANCE** sistema di relazioni basato sull'interazione cooperativa tra una molteplicità di attori

↓

VALORE PUBBLICO

GOVERNANCE

PREVALENZA LOGICA RELAZIONALE –COORDINATIVA

AZIONI DI RACCORDO TRA

- ENTI TERRITORIALI (USR, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE),
- SERVIZI (ASL, AO, COOPERATIVE, COMUNITÀ),
- ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- FAMIGLIE

DOVE?

IN UN TERRITORIO: LUOGO PRIVILEGIATO PER REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI

PROGETTO DI VITA

GOVERNANCE

*CAPACITÀ DELLE ISTITUZIONI DI COORDINARE E **ORIENTARE** L'AZIONE DEI DIVERSI ATTORI DEL SISTEMA SOCIALE E FORMATIVO VALORIZZANDO LE ATTIVITÀ DI **REGOLAZIONE** ED **ORIENTAMENTO***

*SI TRATTA DI STABILIRE AZIONI DI **RACCORDO** TRA GLI ENTI TERRITORIALI, I SERVIZI, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, PER LA **RICOGNIZIONE** DELLE ESIGENZE E LO **SVILUPPO** DELLA RELATIVA OFFERTA SUL TERRITORIO*

Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)

LA GOVERNANCE TERRITORIALE NELLE POLITICHE SOCIALI

- concretizza il principio della sussidiarietà orizzontale realizzando il coinvolgimento (e quindi promuovendo il ruolo) delle autonomie sociali presenti su un territorio;

- sostiene la funzione di integrazione tra le variegate istanze presenti in una comunità che è propria degli attori istituzionali e valorizza la loro funzione strategica;

- permette che, attraverso il confronto e la dialettica, vi sia una ampia legittimazione degli esiti del processo decisionale e pone le condizioni per prevenire/gestire condizioni di criticità sociale più o meno latenti

LA QUALITA' DELLA PARTECIPAZIONE

Nei percorsi della programmazione territoriale la partecipazione degli attori sociali può aver luogo attraverso

- **L' INFORMAZIONE unidirezionale (non è partecipazione)**
- **LA CONSULTAZIONE bidirezionale, asimmetrico non implica "condivisione"**
- **La NEGOZIAZIONE bidirezionale, settoriale, non ricerca la condivisione ma punti di equilibrio non conflittuale**
- **La CONCERTAZIONE bidirezionale, sistemica, orientata alla condivisione cooperativa**

↓

- **LETTURA CONDIVISA DEI BISOGNI**
- **CONVERGENZA SULLE PRIORITÀ**
- **IDENTIFICAZIONE DELLE STRATEGIE**
- **DEFINIZIONE DELLE AZIONI**
- **ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI**

GLI STRUMENTI DELLA GOVERNANCE

TAVOLI DI CONCERTAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

CONVENZIONI

PROTOCOLLI D'INTESA

PIANO DI ZONA

PIANO DI ZONA

- Legge quadro 328/2000
- Riordino, potenziamento e messa in rete
- Formazione di sistemi locali di intervento
- Concertazione delle risorse a livello locale
- Il riparto della spesa
- La definizione di iniziative di formazione e aggiornamento

Governance territoriale per la disabilità

- Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2)
- D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2)
- C.M. 26 giugno 1992, n. 216
- D.M. 31 luglio 1992
- C.M. 11 aprile 1994, n. 123
- D.M. 11 Aprile 1994, n. 122
- Circ. Min 8 del 6 marzo 2013

Atti Parlamentari N.378
ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Trasmesso alla Presidenza il 16 gennaio 2017

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Atti Parlamentari N.378

CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo I
(principi e finalità)

Comma 2

L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.

LE ISTITUZIONI E GLI ENTI SONO COSÌ COINVOLTI IN UN SISTEMA MULTILIVELLO NEL QUALE I RUOLI SONO FORTEMENTE INTERCONNESSI

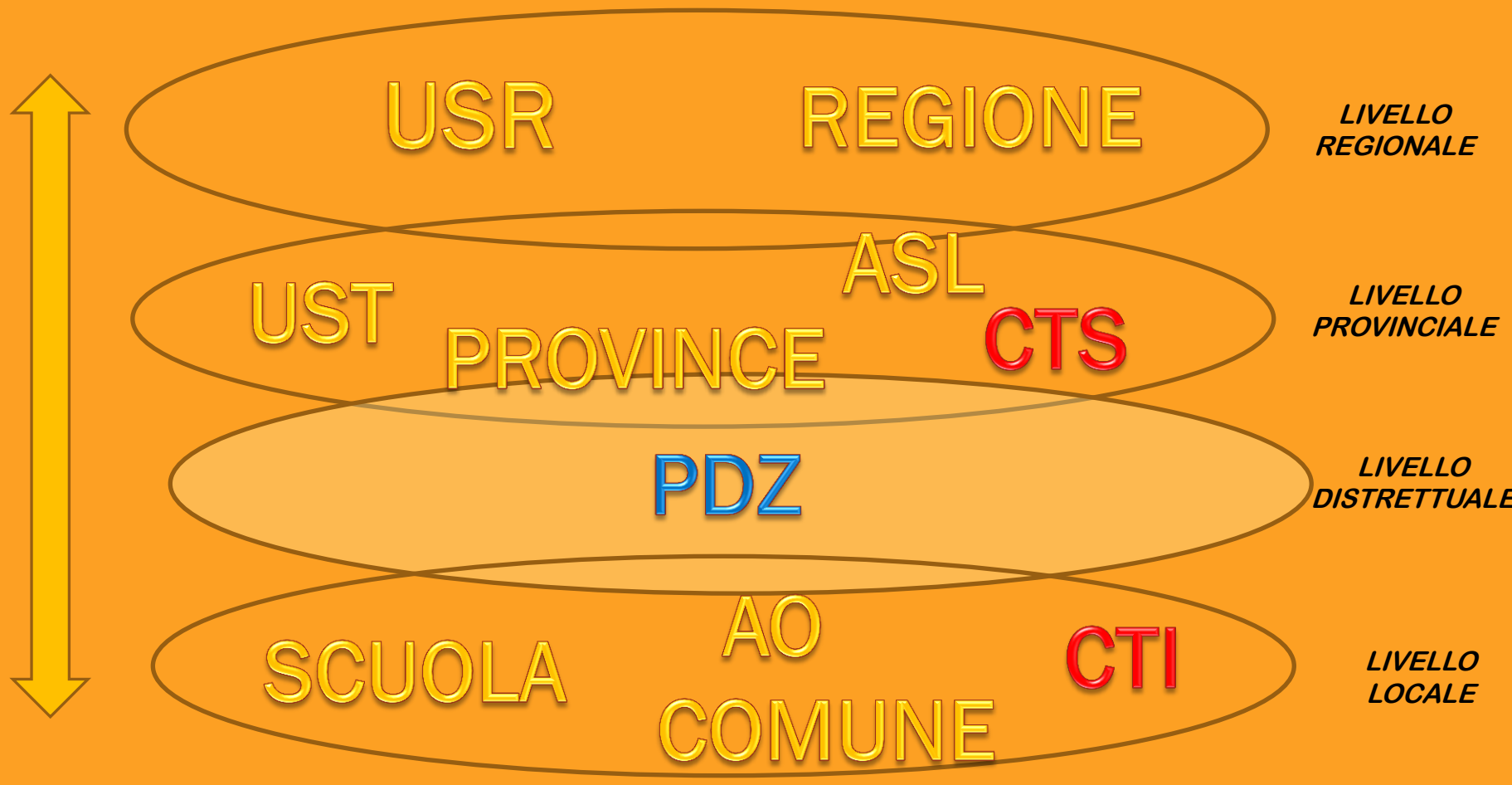

LA RETE

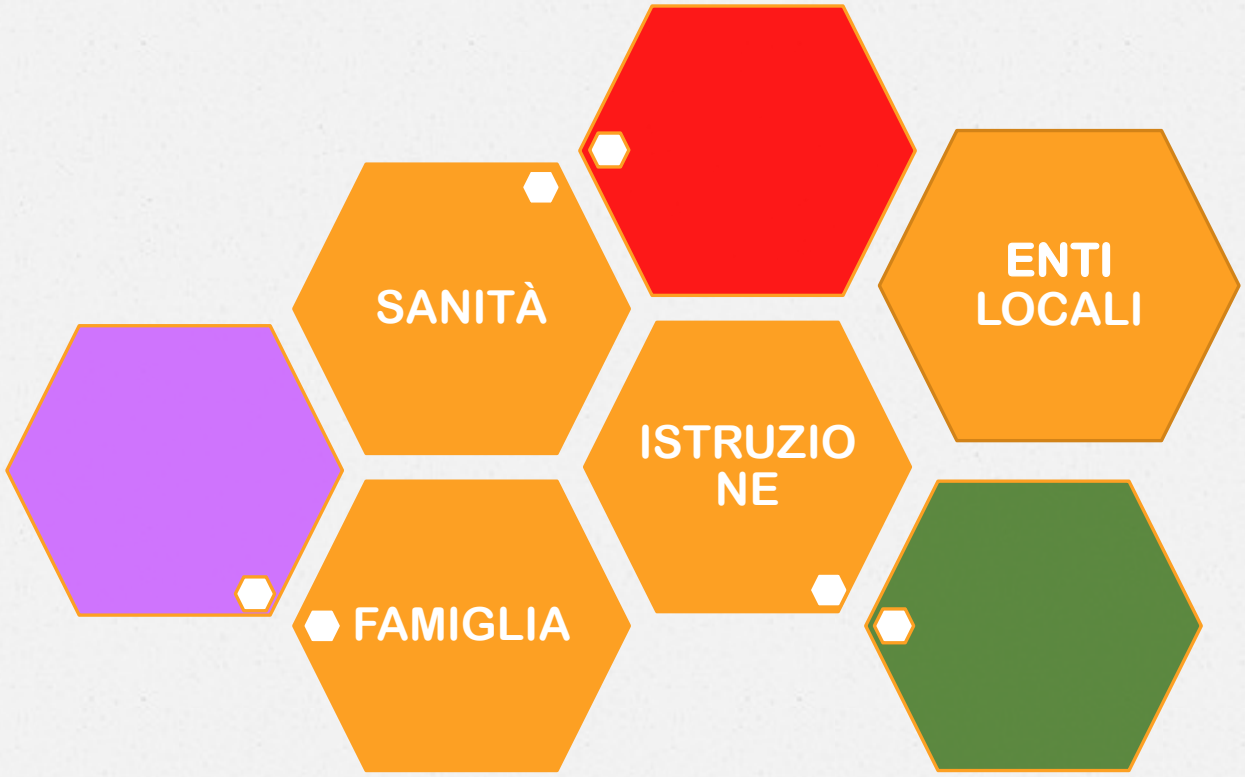

GRUPPI MISTI

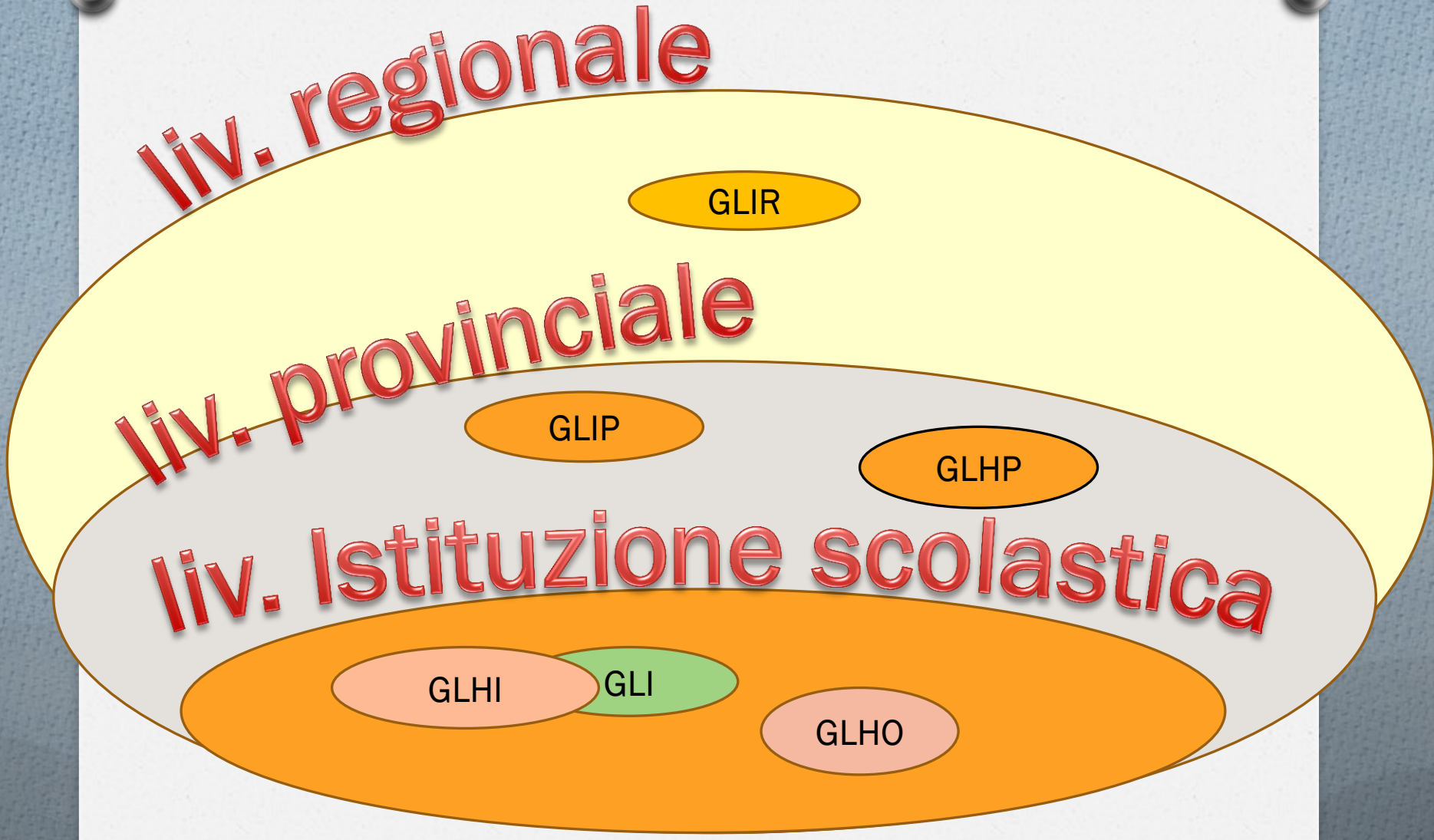
liv. regionale
GLIR
liv. provinciale
GLIP
GLHP
liv. Istituzione scolastica
GLHI
GLI
GLHO

A livello regionale

G.L.I.R.

- Organismo tecnico
- Ruolo strategico degli UU.SS.RR.
- Quadro unitario di iniziative
- Accordi di programma regionali per il coordinamento
- Ottimizzazione e uso delle risorse
- Linee di indirizzo e coordinamento ai GLIP

A livello territoriale

GLIP
L. 104/92 art. 15
DM 26 giugno 1992

- Istituiti presso gli USP
- consulenza e proposta
- Consulenza alle singole scuole
- Collaborazione EE.LL e USL
- Impostazione e attuazione dei PEI
- Ogni altra attività finalizzata all'integrazione

- Analisi dei bisogni formativi
- Realizzazione di monitoraggi
- Collegamenti tra le iniziative del territorio
- Collegamento con CTS – CTI
- Valorizzazione delle migliori esperienze
- Supporto ai processi di documentazione delle esperienze stesse

GRUPPO H

- Analizzare le proposte delle scuole per il sostegno
- Formulare proposte per istituire posti in organico
- Tenere contatti con i servizi esistenti sul territorio·
- Raccogliere dati, documenti e aggiornarli ·
- Effettuare proposte al Direttore scolastico regionale ·
- Promuovere e curare le attività di aggiornamento
- Formulare proposte per progetti sperimentali · ·

Atti Parlamentari N.378

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Articolo 8

(Gruppo per l'inclusione territoriale)

L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente:

Articolo 15

(Gruppo per l'inclusione territoriale)

1. Per ciascuno degli **Ambiti Territoriali** di cui ali 'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013, n. 107, è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**. Il GIT è **composto** da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di **organo tecnico**, sulla base delle valutazioni diagnostico funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, **propone all'USR la quantificazione delle risorse** di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno,

A livello di istituzione scolastica

GLHI

- Istituiti presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado
- Compiti di studio e di lavoro
- Composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
- Collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

Ha competenze di tipo:

- **ORGANIZZATIVO (analisi della situazione, ricognizione e gestione risorse professionali e materiali,)**
- **CONSULTIVO (formulazione proposte di formazione e aggiornamento, documentazione e costituzione di banche dati)**
- **VALUTATIVO- PROGETTUALE (formulazione progetti per la continuità, progetti specifici per la disabilità, progetti relativi all'organico, verifica degli interventi)**

- COMPOSIZIONE: DS + DOCENTI CURRICOLARI + DOC.SOSTEGNO + REFERENTE ASL + COMPONENTE GENITORI + COMPONENTE ALUNNI (sec. II grado) + RAPPRESENTANTI EE.LL.
- INCONTRI ALMENO MENSILI
- IN ORARIO DI SERVIZIO
- IN ORARIO AGGIUNTIVO O FUNZIONALE (ARTT. 28 E 29 CCNL 2006/09)
- COORDINATO DAL DS O UN SUO DELEGATO
- PUÒ AVVELERSI DI ESPERTI ESTERNI O INTERNI
- ARTICOLANDOSI ANCHE PER GRADI SCOLASTICI

GLHI GLI

Circ. Min 8 del 6 marzo 2013

Fermo restando quanto previsto dall'art.15 comma 2 della L.104/1992, i compiti del gruppo di lavoro e di studio di Istituto si estendono le problematiche relative ai BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (*funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi*

FUNZIONI

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27 DICEMBRE 2012

- **PARAGRAFO 2**

L'organizzazione territoriale per l'inclusione prevede quindi:

- **i GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l'Inclusione;**
- **I GLH di rete o distrettuali,**
- **i Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario e**
- **almeno un CTS a livello provinciale.**

L. 104/92 ART 12 e DPR 24/02/1994

GLHO
Gruppi di lavoro operativi per singoli allievi

COMPOSIZIONE

- DS
- DOC COORDINATORE
- CONSIGLIO DI CLASSE
- ASSISTENTI AUTONOMIA
- REF. ASL
- GENITORI
- RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CHE SI OCCUPANO DELL'ALUNNO

COMPITI

- programma e verifica le specifiche attività scolastiche ed extrascolastiche predispone il P.E.I.
- verifica l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico
- discute eventuali modifiche all'erogazione del sostegno didattico.

Assieme ad essi

CTS

- Centri Territoriali di Supporto (CTS) presso scuole polo (almeno un CTS per provincia): coordinano attività con Province, Comuni, Servizi Sanitari, Associazioni, raccordano CTS e i GLIR, i GLIP; organizzano formazione e informazione su nuovi ausilii e tecnologie; raccolgono le buone prassi e promuovono attività di ricerca, in collaborazione con Università. Ogni CTS ha un proprio regolamento, è "incardinato" nell'istituzione scolastica, sono presenti almeno tre operatori (equipe di docenti curriculari e di sostegno specializzati). E' previsto un coordinamento regionale e nazionale dei CTS.
- I CTS , istituiti dagli USR in accordo con il MIUR, sono collocati presso scuole-polo nel numero di almeno un centro per provincia. Loro compito è attivare reti fra scuole e servizi nell'ottica di una piena inclusione degli alunni con BES nel percorso formativo e di una gestione efficiente delle risorse disponibili sul territorio.

CTI

- DIRETTIVA 27/12/2012

- Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI): operano a un livello meno esteso, es. :.a livello di distretto socio-sanitario presso altre scuole polo con funzione di monitoraggio, raccolta buone prassi, consulenza, formazione; vi si costituiscono gruppi di lavoro per l'inclusione.
- Il CTI deve costituire il luogo di sviluppo della cultura dell'inclusione presso le scuole, svolge funzioni di supporto (informazione, scambio, formazione, gestione di sussidi e delle attrezzature e dell'organico funzionale all'integrazione degli alunni tutelati ai sensi della Legge 104), monitoraggio, documentazione delle buone pratiche per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, raccordo con il CTS. E' composto da docenti con specifiche competenze, come indicato dalla c.m. 8/2013

L'educazione è il punto in cui si decide se amiamo abbastanza il mondo per assumercene la responsabilità

(Annah Arendt)